



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

composta dai Sig.ri Magistrati:

- 1.dott. Giovanna Maria Rossi
2. dott. Rosa Bernardina Cristofano
3. dott. Maristella Agostinacchio

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

riunita in camera di consiglio all'udienza del 28.9.2020 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 377/2018 vertente
TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, anche quale
procuratore speciale della SPA Società Cartolarizzazione dei crediti INPS,
S.C.C.I. in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso come da procura generale alle liti, dagli avv.ti I.
Verrengia, Luca Cuzzupoli, Vincenzo Di Maio,, Gianluca Tellone , Erminio
Capasso , Roberto Maisto e Itala De Benedictis con cui elettivamente domicilia in
Napoli alla via Ferraris n. 4

Appellante

E

FEOLA MATTIA , rappresentato e difeso dall'avv.to Elia Fiore presso il cui studio
elettivamente domicilia in Pomigliano d'Arco alla Via Umberto I°, n. 47, giusta
procura a margine del ricorso di primo grado

Appellato

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 4.1.2013 innanzi al Tribunale d S. Maria C. V. ,
in funzione di giudice del lavoro, Feola Mattia proponeva opposizione avverso



l'avviso di addebito n. 328 2012 0000398032900 notificato in data 27.11.2012 con la quale gli era stato richiesto il pagamento di contributi previdenziali omessi per l'anno 2006 oltre sanzioni , interessi e spese

A sostegno dell'opposizione deduceva la non debenza delle somme contributive richieste stante l'illegittimità dell'atto presupposto ossia dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate , impugnato innanzi alla Commissione tributaria competente; che aveva inoltrato domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 39 , comma 12, del d.l. n. 98/2011 conv. in L. 111/2011 , innanzi alla Commissione Tributaria che , all'esito , dichiarava cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio

Con sentenza emessa in data 31.1.2018 il Tribunale adito--- dato atto che, nel corso del giudizio, l'opponente aveva definito innanzi alla Commissione Tributaria la questione avverso l'accertamento reddituale, con definizione di lite fiscale ai sensi dell'art. 39 , comma 12, del d.l. n. 98/2011 conv. in L. 111/2011 , provvedendo al pagamento del dovuto ----annullava l'avviso di addebito impugnato con compensazione delle spese di lite.

Avverso detta decisione con ricorso depositato in data 23.2.2018 proponeva tempestivo appello l'Istituto previdenziale deducendo , sulla base di plurime argomentazioni , che il Tribunale aveva mal interpretato ed applicato la normativa di riferimento . Richiamate le difese svolte in prime cure chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza , condannarsi parte appellata al pagamento della somma indicata nell'avviso di addebito impugnato o di altra somma ; vinte le spese .

Instauratosi il contraddittorio , si costituiva Feola Mattia , che contestava la fondatezza dell'appello di cui chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza gravata .

All'odierna udienza di discussione, a seguito di trattazione scritta per l'emergenza sanitaria Covid-19 , la causa è stata decisa come da separato dispositivo in atti

La presente controversia può decidersi sulla scorta del recente arresto della Suprema Corte con sentenza n.24774/19 .

Al fine di comprendere la questione nel merito, occorre richiamare la normativa in materia.

L'art.10 co.1 d.lgs. 9.7.1997, dispone: "I soggetti iscritti all'INPS per i propri contributi previdenziali, ad eccezione dei coltivatori diretti, e quelli iscritti agli enti e alle casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e all'INAIL devono determinare l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei redditi. La determinazione del contributo dovuto deve essere effettuata sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e



ai volumi di affari dichiarati per l'anno al quale il contributo si riferisce.....”;
l'art. 1 co.1 d.lgs. 18.12.1997, n. 462 dispone: “Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi”.

L'art. 39 co.12 D.L. 6.7.2011, n. 98 conv. con L. 15.7.2011, n. 111 dispone:
“Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni: a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 31 marzo 2012 in unica soluzione; b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2012; c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio; d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione; e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi; f) con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma”. L'art. 16 L. 27.12.2002, n. 289 prevede: “1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme: a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;



b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:
1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;

3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio...

3. Ai fini del presente articolo si intende:... c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati ... 8... L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto”.

Stante il silenzio del legislatore, si pone la questione di quali siano le conseguenze della definizione delle liti fiscali ex art. 39 co.12 D.L. 98/2011 – che ha determinato l'estinzione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lgs. 31.12.1992, n. 546 (“Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia dei contendere”) – sui contributi previdenziali accertati dall'Agenzia delle Entrate, a carico del contribuente- assicurante, unitamente alle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 18.12.1997, n. 462 (“Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste



in materia di imposte sui redditi”), e, quindi, sui giudizi promossi avanti al giudice del lavoro dal contribuente- assicurante al fine di contestare la debenza di detti contributi.

A fronte di una normativa poco chiara, nella giurisprudenza di merito risultano adottate soluzioni diverse, ognuna delle quali sostenuta da argomentazioni lucide, coerenti ma in contrasto l’una con l’altra.

Sul punto è finalmente intervenuta la Corte di Cassazione stabilendo che la definizione concordata della lite fiscale, prevista dall'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 e dall'art. 16 della l. n. 289 del 2002, ha natura deflattiva delle liti e non incide in alcun modo sul contenuto e la portata presuntiva dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle entrate che conserva intatta la sua efficacia ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi Inps a percentuale sul maggior reddito; ne consegue che il consolidamento e la definitività dell'accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solo dalla resistenza dell'obbligato, e dunque dall'offerta di prove di segno contrario, e che in assenza di contestazione i fatti, oggetto dell'accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva.

La Corte ha dunque ritenuto che la definizione concordata non incide in alcun modo sul contenuto dell’atto di accertamento dell’Agenzia e non importa definitività, propriamente detta, dell’accertamento compiuto dall’Agenzia ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, la cui efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi INPS a percentuale sul maggiore reddito, rimane impregiudicata.

L’accertamento conserva, dunque, valore probatorio che può essere resistito da prove di segno contrario senza che ciò incida sul riparto dell’onere probatorio, costituendo anche in riferimento all’obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione dell’avveramento del fatto giuridicamente rilevante - la produzione di un certo reddito da parte del lavoratore autonomo -

Ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, è compito dell’Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti; il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, emanato in attuazione della Legge Delega n. 662 del 1996, al fine di attuare l’unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso (L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 134, lett. b)) ha disposto che: “Per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che (...) devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi”.



A partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998), l'Agenzia delle Entrate svolge un'attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasioni da trasmettere successivamente all'Inps e, in caso di mancato pagamento, l'Inps procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997);

Ci troviamo di fronte ad un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, nonché di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all'Istituto (D.L. n. 70 del 2011, conv., con modificazioni, in L. n. 106 del 2011, art. 7, comma 2, lett. t).

Del resto giova ricordare che in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3), l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate (Cass. n.8379/14) .

Quanto, poi, alla valenza probatoria degli accertamenti tributari (Cass. n. 14237 del 2017), in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IIVA, la legge – rispettivamente del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 – dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti.

Dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga resistito da colui che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso e dei fatti oggetto dell'accertamento stesso sicchè in mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato, l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto.

Nel caso di specie, l'odierno appellato ha del tutto trascurato di contestare l'idoneità degli apprezzamenti posti a base dell'atto di accertamento tributario che ha fondato la cartella di pagamento notificata dall'INPS, limitandosi sostanzialmente ad invocare a proprio favore la circostanza che l'Inps non poteva giovare dell'accertamento fiscale effettuato.

Da quanto esposto consegue che i fatti, oggetto dell'accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva.

Si impone, pertanto, in accoglimento del gravame, il rigetto dell'opposizione avanzata dal Feola .



La novità e la peculiarità della controversia, i contrasti giurisprudenziali sulla stessa, giustificano ampiamente l'integrale compensazione delle spese tra tutte le parti.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso di Feola Mattia ;
- compensa le spese del doppio grado.

Napoli 28.9.2020

Il Con est. rel.

Il Presidente

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.

